

Sent. n. 192/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 19/02/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Laura Fratarcangeli con delega orale
dell'Avv. Mario Lucci per la ricorrente e l'Avv. An-
drea Botta su delega per l'INPS.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77259 del registro di
Segreteria, promosso dalla sig.ra XX elettivamente
domiciliata in Roma,
Piazza di Novella 1, presso lo studio dell'Avv. Ma-
rio Lucci che la rappresenta e difende.

contro

L'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza So-
ciale - in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia In-
cletolli, con la quale è elettivamente domiciliato
in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29;

FATTO

1. Con il ricorso depositato in data 9 ottobre
2019 la ricorrente ha chiesto di dichiarare il di-

ritto al beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, a decorrere dal 12.06.2018, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria è stata chiesta l'acquisizione del parere al Collegio Medico Legale per accertare le condizioni fisiche e/o psichiche della ricorrente e la relativa riduzione della capacità lavorativa.

La ricorrente ha rappresentato che:

- è invalida per cause civili, e in data 12.06.2018 produceva istanza per ottenere il riconoscimento dell'invalidità quale presupposto per l'insorgere del diritto al beneficio di cui all'oggetto;
- la competente Commissione Medica la sottoponeva ai prescritti accertamenti sanitari il 05.12.2018 concludendo per la insussistenza del requisito d'invalidità per l'insorgere del diritto alla provvidenza richiesta;
- dalla notifica del suddetto esito non è trascorso a tutt'oggi il termine di 6 mesi di cui all'art. 42, L. 326/03, come risulta dalla lettera di trasmissione del 10.5.19;
- il riferito parere appare infondato in quanto la natura e la gravità delle affezioni di cui è portatrice la ricorrente (artropatia psoriasica, morbo di Behcet, spondilodiscoartrosi ad incidenza funzionale, gastrite antrale, dislipidemia, sindrome ansioso depressiva, glaucoma, cardiopatia III classe NYHA, deficit memoria breve termine, dell'attenzione e della flessibilità cognitiva), comportano una

condizione invalidante ai sensi dell'ex art. 80, c. 3, Legge 388/00 con decorrenza di legge;

- con istanza amministrativa del 23.05.19, il ricorrente chiedeva all'INPS il beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, L. 388/00.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza del ricorso per carenza delle condizioni sanitarie. Nel caso in esame la competente Commissione medica non ha riconosciuto all'odierna ricorrente una invalidità sufficiente al riconoscimento del richiesto beneficio contributivo.

3. Con ordinanza n. 74/2022 di questa Sezione è stata disposta l'acquisizione di un motivato parere a cura del Collegio Medico Legale in ordine al quesito se le infermità di cui è affetta la ricorrente integrano un'invalidità superiore al 74 per cento, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della legge 388/2000.

3.1 Il consulente incaricato a riscontro dell'incombente istruttorio ha prodotto agli atti di causa in data 17.10.2023 relazione periziale definitiva.

4. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie risulta esaustivo il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie

dell'interessata, con un'attenta disamina del carteggio.

Il consulente incaricato ha, preliminarmente, svolto le seguenti considerazioni medico legali "... Il complesso menomativo, come da disposta ordinanza n.74/2022 deve tenere in considerazione le certificate:

- gastrite antrale;
- dislipidemia;
- glaucoma;
- cardiopatia III classe NYHA;
- deficit di memoria a breve termine"... omissis

"...già all'epoca della visita medico-legale effettuata presso la Commissione di Prima Istanza di Roma, la ricorrente risultava invalida civile con percentuale del 50% per una spondiloartrite psoriasica ed uno stato depressivo reattivo.

Dall'ulteriore documentazione sanitaria presentata all'epoca dall'interessata, durante la visita collegiale, emerge un'artropatia psoriasica, una malattia di Bechet, una spondilodiscoartrosi a lieve media incidenza funzionale ed una tendinopatia inserzionale alla spalla sinistra con uno stato ansioso depressivo reattivo, che hanno portato la richiamata Commissione a giudicare il complesso patologico sofferto dall'interessata come debilitante nella misura del 60% in termini di riduzione della capacità lavorativa del soggetto.

In aggiunta alla suddetta documentazione, al fine di definire il complesso morbosso sofferto dalla ricorrente ed assegnare una percentuale allo stesso, questo Collegio prende in visione anche

dell'ulteriore documentazione, precedente e successiva alla richiamata visita collegiale allegata al ricorso, che ad ogni buon conto si richiama, ossia:

- una visita presso la clinica reumatologica del Policlinico A. Gemelli in data 03.11.2015 che attesta che la paziente risulta in cura presso questo Centro Specialistico in quanto affetta da "Spondiloartrite psoriasica ed una vasculite Bechet ed una "Central Sensivity Syndrome".

- una OCT del 2016 effettuata presso l'Ambulatorio di elettrofisiologia e tecniche biomediche oculari dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I che, evidenzia un profilo maculare conservato e degli spessori maculari normali in occhio destro ed ai limiti della norma nell'occhio sinistro;

- un esame neuropsicologico svolto presso il Laboratorio di Neuropsicologia della Clinica della memoria in data 26 settembre 2017 che evidenzia un iniziale calo della memoria episodica verbale, associato a sindrome disesecutiva (deficit della memoria di lavoro, dell'attenzione e della flessibilità cognitiva).

- una visita cardiologica dell'Asl Rm2 in data 20 marzo 2017 che delinea una Classe NYHA III;

- una gastroscopia effettuata in data 29 marzo 2019 sempre presso il medesimo nosocomio, indicante una gastrite cronica antrale negativa per Helicobacter pylori;

- una Tac cerebrale senza mdc in data 20.03.2019 eseguita presso la UOS di Diagnostica per immagini del Policlinico Umberto I, positiva per aeree di

ipodensità di possibile significato ischemico cronico in sede cerebellare destra ed un lieve ampliamento delle cisterne delle base;

- una lettera di dimissione protetta del Dipartimento di Medicina Interna dell'UOC di Reumatologia del Policlinico Umberto I a seguito di un episodio sincopale di verosimile natura ischemica in data 29.03.2019;

- un certificato dell'Ambulatorio Malattie rare del Policlinico Umberto I in data 14 maggio 2019 che, riconosce la paziente affetta da Malattia di Bechet e prescrive la terapia farmacologica assunta dalla paziente;

- una visita presso a UOC di Reumatologia del Policlinico Umberto I in data 19.05.2019 che, riconosce la paziente affetta oltre che dalla malattia di Bechet anche da un'artrite psoriasica in terapia con immunosoppressori e da una sindrome da dolore centrale.

Ebbene, in relazione al quesito posto da codesta Ecc.ma Sezione giurisdizionale, la Sig.ra XX

risulta affetta dalle infermità di cui al giudizio diagnostico, che in ordine non solo alla certificazione allegata agli atti del ricorso ma, anche in base alle risultanze della visita medica effettuata presso la Scrivente Sezione, presentano, allo stato un'evoluzione peggiorativa rispetto all'epoca della visita di Primo accertamento. Tale aggravio va considerato, sia in termini di espressività fenomenologica, con riguardo alla sintomatologia accusata, sia in termini di scadenza delle condizioni generali della paziente, principalmente

a causa del complesso quadro invalidante ed inabilitante ortopedico-reumatologico patito. Detto ciò, alla luce anche della normativa di riferimento ossia il D.M. 05.02.1992 che, prevede la possibilità di variazione di 5 punti percentuali, in aggiunta all'incidenza della menomazione sulle attitudini di lavoro del soggetto e sulla sua specifica capacità lavorativa (infermiere professionale), espressa in una attività particolarmente usurante in relazione alla capacità menomativa delle infermità sofferte, questa Sezione ritiene congrua una valutazione in termini di percentuale di invalidità superiore al 74% ai sensi dell'art. 80, comma 3, della legge 388/2000, ossia pari al 75%".

L'organo consulenziale sulla base di tali considerazioni, ha espresso parere che:

"le infermità di cui è affetta la ricorrente integrano un'invalidità superiore al 74 (75%) per cento, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della legge 388/2000".

2. Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell'interessata, sia razionale e plausibile con la precisazione che essendo la documentazione sanitaria esaminata essenzialmente antecedente alla visita medico legale (avvenuta il 05.12.2018) della ricorrente, la percentuale di invalidità deve ritenersi sussistente già a quella data.

3. Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta con decorrenza dal 12.06.2018.

4. Le spese legali seguono la soccombenza e sono

liquidate in favore del difensore antistatario come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Le spese legali in favore del difensore antistatario del ricorrente sono liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA